REGIONI LIGURIA

Comuni:
CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA(SV): LOCALITA' "MONTE LINGO"

PROGETTO DEFINTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA 1 AEROGENERATORI

Soluzione alternativa al progetto approvato al procedimento di verifica screening ex lr 38/98 con decreto del dirigente n. 2655 del 31/07/2012

Sezione 10:
ALLEGATI

Titolo elaborato:
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA

N. elaborato 10.4 Data FEBBRAIO 2014

Committente

Via Malipiero, 20
20138, Milano
p.iva 00814870986

Rappresentante Legale
Dott. Elio Rosario Gheza



00	FEBBR 2014	GV	Ghitti V.	GV	Ghitti V.	ZL	Zani L.	
REV.	DATA	sigla	nome	sigla	nome	sigla	nome	DESCRIZIONE
		REDAZIONE		CONTROLLO		EMISSIONE		

Per copia conforme all'o.
IL SEGRETARIO COMUNALE

SERIE 1

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA
Provincia di Savona Rep.N.96

CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN ANEMOMETRO PER REALIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTO INDUSTRIALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRIC MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO



L'anno **duemilaotto**, il giorno **cinque** del mese di dicembre, avanti a me Do Spinelli D.ssa Mariangela, segretario comunale, autorizzato per legge a rogare contratti nella forma pubblica nell'interesse del Comune, si sono personalmente costituiti:

- La sig.ra **BALBO Maria** nata ad Albenga il 16 agosto 1958, Sindaco del Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena, in nome e per conto del quale agisce (C.F. 00379280092);
- **Fen Energia S.p.A.** in persona del Direttore Generale **Sig Giovbattista Inversini**,nato a Darfo Boario Terme (Bs) il 04/05/1952 ,Procuratore Speciale giusta procura speciale Rep.n.23.507 del 27 novembre 2008,Notaio Alessandro Serioli,corrente in Breno(Bs),domiciliato per la carica presso la sede della società corrente in Milano alla via Malipiero n° 20, P.IVA: 00814870986;

Le parti come sopra costituite, della cui identità personale e piena capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo, d'accordo tra di loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che la Legislazione Nazionale ed in particolar modo la Legge del 09/01/1991 n. 10, contenente le norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale, incentiva lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, considerando come tale anche il vento;
- che l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata in particolare "di pubblico interesse e di pubblica utilità" dall'art. 1, comma 4, della L. 10/91, il quale dispone inoltre che "....le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche" ;
- che tale definizione è ribadita dal Legislatore nel Decreto Legislativo 387/2003 (art. 12) reso in attuazione della Direttiva 2001/77CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

- che la società Fen Energia S.p.A. intende redigere uno studio di fattibilità inerente la realizzare un parco eolico nel Comune di Castelvecchio di R.B., al fine di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile ed immetterla nel sistema elettrico nazionale, secondo quanto previsto nell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. sul Mercato Elettrico del 16/03/1999, n. 79;
- che la società Fen Energia S.p.A. ha individuato nei terreni di proprietà del Comune di Castelvecchio siti **in località Monte Lingo** alcune aree,individuate **al f.2 mapp.21 e 22** della stessa località Monte Lingo dove prevede di istallare l'anemometro per una durata di 24 mesi;
- che per impianto eolico si intende un complesso costituito da aerogeneratori; connesso alla rete elettrica nazionale;
- che la presente Convenzione consente di costituire in capo alla società Fen Energia S.p.A. il diritto d'installare, in comodato d'uso gratuito, un anemometro per la misurazione del vento necessario per poter redigere uno studio di fattibilità inerente la realizzazione di un parco eolico e la successiva realizzazione, gestione di un parco eolico in diritto di superficie come disciplinato dalla presente convenzione;
- che alla luce di un esame della recente giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 15/04/86 n. 286; TAR Veneto, II Sez., 21/03/87, n. 196; TAR Lombardia – Milano, I Sez., 20/02/89 n. 55; Cons. Stato, Sez. V, 16/10/89 n. 642; TAR Veneto, II Sez., 11/05/91 n. 347; Sez. V 18/02/92 n. 113; TAR Puglia – Bari II Sez., 05/06/93 n. 208; TAR Umbria, 27/09/93 n. 339; Sez. V, 28/09/93 n. 968; Cons. Stato, Sez. V, 26/01/96 n. 85), poiché la realizzazione di campi eolici comporta la costruzione di impianti di carattere industriale che non possono essere allocati in zona residenziale e poiché la destinazione a verde agricolo è preordinata per evitare ulteriori insediamenti abitativi residenziali e non per preludere l'installazione di impianti di pubblica utilità, che nulla hanno a che vedere con la localizzazione della residenza della popolazione, si deve ritenere che nella fattispecie si possa procedere al rilascio della concessione edilizia senza che ciò comporti in alcun modo deroga allo strumento urbanistico;
- che la sinergia "territori rurali - fonti energetiche rinnovabili" è in grado di migliorare, anche la situazione economica, l'occupazione e l'approvvigionamento energetico e permettere di fondere in questi territori la tematica dello sviluppo rurale con il concetto della multifunzionalità, in modo tale da costituire una opportunità molto importante attraverso: la riduzione dei costi della bolletta energetica (auto-produzione); l'aumento delle voci positive di bilancio attraverso la vendita dell'energia elettrica prodotta.
- che anche il Libro Bianco dell'Unione Europea sulle Fonti Energetiche Rinnovabili precisa: "Nell'ambito della futura politica di sviluppo rurale, la Commissione incoraggerà gli Stati membri e le regioni a conferire una priorità elevata ai progetti di energia rinnovabile nei loro programmi a favore delle zone rurali"; e

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

pertanto lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili può contribuire allo sviluppo regionale introducendo nei territori rurali una fonte di reddito preziosa e duratura;

- Che con deliberazione n.17 del 15 novembre 2008,dichiarata immediatamente esguibile ai sensi del comma 3° art.134 del D.Leg.vo n.267/2000,il Consiglio Comunale di Castelvecchio di R.B. approvava lo schema di convenzione per l'installazione di un anemometro necessario per la realizzazione,funzionamento e gestione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento;

tutto ciò premesso ed accertato,

le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse

Le premesse, riconosciute come vere ed essenziali, hanno contenuto ed effetto pattizio e sono da considerarsi parte essenziale ed integrante del presente atto, di cui costituiscono il presupposto contrattuale;

2. Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente Convenzione è la concessione in favore di Fen Energia S.p.A. del diritto d'installare, in comodato d'uso gratuito, un anemometro per la misurazione del vento necessario per poter redigere uno studio di fattibilità inerente la realizzazione di un parco eolico e la successiva realizzazione, gestione di un parco eolico in diritto di superficie come di seguito disciplinato.La costruzione e gestione del parco eolico è subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni regionali ed all'osservanza delle disposizioni normative statali e regionali in materia .

3. Scopo della Convenzione

Quanto individuato dal precedente articolo 2 viene concesso alla società Fen Energia S.p.A. per l'esclusiva destinazione di realizzazione, funzionamento, gestione e manutenzione del campo eolico nonché delle relative opere accessorie e di collegamento, trasformazione e consegna dell'energia elettrica, consentendo altre eventuali iniziative connesse con la produzione di energia elettrica dal vento, con espresso divieto di ogni altro uso.

4. Durata

L'eventuale fase di monitoraggio del vento attraverso l'installazione di anemometri ha una durata massima di 24 mesi.

La successiva fase di realizzazione, gestione del parco eolico in diritto di superficie avrà durata di anni trenta decorrenti dalla data di inizio dei lavori di

costruzione delle centrali eoliche sui terreni ubicati in Comune di .Castelvecchio di R.B.-

Su richiesta della Società concessionaria, da avanzare almeno due anni prima della naturale scadenza, il Comune potrà rinnovare la convenzione a favore della Società concessionaria.

In mancanza di tale comunicazione la convenzione si scioglierà automaticamente alla scadenza del termine suddetto.

I diritti di cui alla presente Concessione decadranno al verificarsi di una sola delle condizioni risolutive espressamente previste e disciplinate o per intervenute disposizioni legislative, con l'intesa che in tal caso la Società concessionaria non avrà nulla a pretendere dall'Ente Concedente, rinunciando sin da ora all'esercizio di qualsiasi diritto e/o azione.

5. Terreni interessati all'installazione parco eolico – corrispettivo

Per l'installazione del parco eolico la Società Fen Energia S.p.A. riconoscerà ai proprietari dei terreni interessati dall'installazione delle pale eoliche, i seguenti canoni in funzione della potenza installata:

a) per ciascun palo installato di potenza superiore a 1 MW **un canone annuale** pari ad euro € 6.500,00 soggetto a variazione annuale secondo l'indice ISTAT (0,75%);

b) per ciascun palo installato di potenza inferiore a 1 MW **un canone annuale** pari ad euro € 4.000,00 soggetto a variazione annuale secondo l'indice ISTAT (0,75%);

Se i terreni interessati dall'intervento non sono di proprietà comunale il Comune di Castelvecchio di R.B. e la società s'impegnano a definire, entro 3 mesi dalla presente, il soggetto che stipulerà idonei atti di compravendita, opzione, costituzione di diritti reali (servitù, superficie..) necessari per la realizzazione del parco eolico.

6. Corrispettivo economico in funzione della producibilità

La società Fen energia S.p.A. si impegna a corrispondere al Comune di Castelvecchio di R.B.:

a) un canone annuo variabile in percentuale in relazione alla produttività del sito: il 2,7% della produzione di energia elettrica (esclusi i certificati verdi), calcolato sull'importo contabile fatturato dalla società, per una produzione inferiore alle 1.900 (millenovecento) ore di funzionamento medio annue dell'intero impianto, il 3,0 % se la produzione supera le 1.900 (millenovecento) ore di funzionamento medio annue, il 3,50% se la produzione supera le 2.300 (duemilatrecento) ore di funzionamento medio annue, il 4,0% se la produzione supera le 2.600 (duemilaseicento) ore di funzionamento medio annue, il 4,50% se la produzione supera le 2.900 (duemilanovecento) ore di funzionamento medio annue, il 5,50% se la produzione

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

supera le 3.200 (tremiladuecento) ore di funzionamento medio annue, il 6,0% se supera le 3.500 (tremilacinquecento) ore di funzionamento medio annue;
Le somme annuali saranno corrisposte entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla maturazione. Nelle somme corrisposta annualmente è da intendersi incluso il corrispettivo che società deve annualmente corrispondere al comune per le imposte, tasse, (tosap, ici ecc...) gravanti sui terreni.
Ad ultimazione della fase di monitoraggio del vento prevista dall'art. 4, comma 1, e dopo l'inizio dei lavori e fino alla effettiva operatività dell'impianto, la parte variabile del canone è stabilita a forfait in Euro 5.000,00 annui e dovuti per ciascun anno o frazione di anno, da corrispondere entro il 30 giugno di ciascun anno.
Per rendere operativo quanto previsto dal punto precedente la Società si impegna a comunicare al Comune di Castelvecchio di R.B. la data di effettivo inizio dei lavori .

7. Obbligazioni della società

La costruzione delle centrali dovrà essere completata entro 5 anni dal rilascio della concessione, tranne eventuali casi di forza maggiore debitamente documentati e tempestivamente comunicati al Comune che si riserva di accettarne le richieste. Nel caso che tali termini non venissero rispettati, il Comune può revocare la concessione.
Tutte le opere per la costruzione delle centrali eoliche avranno inizio entro 60 giorni dal rilascio del permesso a costruire da parte dell'Amministrazione comunale e/o Ente Competente..
Per le forniture e i lavori da appaltare connessi alla realizzazione della centrale, la società si impegna ad adottare misure a favore della piccola e media industria locale, sia nelle commesse che nelle sub commesse, e ad agevolare la partecipazione della imprenditoria locale per i lavori le cui identità e caratteristiche tecniche siano compatibili con relativa specializzazione e capacità imprenditoriale, sempre che le relative imprese abbiano i requisiti richiesti e le misure di cui sopra siano in linea con la normativa nazionale e comunitaria.
Durante il periodo di funzionamento dell'impianto, la società si impegna a svolgere con la massima diligenza tutte le opere di manutenzione e di gestione delle apparecchiature e delle infrastrutture connesse all'impianto stesso.
Il Comune resterà esonerato da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, gestione, funzionamento e manutenzione della centrale eolica.

8. Revoca della Convenzione

Il Comune si riserva la facoltà di revocare i diritti concessi alla società anche prima del termine stabilito, qualora l'area venga usata per destinazione diversa da quella convenuta per la produzione di energia elettrica da fonte eolica.

MARCA DA BOLLO 01789

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

La società Fen Energia S.p.A. potrà recedere dalla presente Convenzione, che così dovrà considerarsi risolta, con salvezza di quanto corrisposto in favore del Comune, qualora risultino impediti, per ragioni tecnico-economiche in alternativa tra loro, il funzionamento ovvero la gestione dell'impianto eolico in oggetto o parte di esso.
Le parti si impegnano, inoltre, a far risultare tale eventuale recesso da atto pubblico o scrittura privata autentica, al fine di permetterne l'annotazione a margine delle formalità di trascrizione della locazione e del diritto di superficie risultanti dal presente atto.
Nel caso di recesso per volontà della Fen Energia S.p.a., le aree dovranno essere restituite agli aventi diritto, nello stesso stato in cui risultano consegnate, compresa qualsiasi opera e/o infrastruttura preesistenti e previa rimozione di tutti i manufatti e le opere afferenti l'impianto eolico ad eccezione delle opere non rimuovibili.
Il Comune concedente avrà il diritto di revocare la Concessione ed incamerare cauzioni ed importi già versati a favore del Comune, nei seguenti casi: 1) ripetuti e documentati motivi di deficienza del servizio, per colpa della Concessionaria; 2) utilizzo dei terreni di non proprietà della società per fini diversi da quelli stabiliti dalla presente Convenzione; 3) mancato pagamento dei corrispettivi previsti dall'art.5 e 6 per una annualità ; 4) fallimento della Concessionaria.

9. Obbligazioni del Comune

Il Comune rimarrà esonerato da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, al funzionamento, alla gestione ed alla manutenzione della centrale eolica di cui in premessa, nonché all'uso di quanto costituisce oggetto della presente Convenzione, salvo che con il proprio comportamento non abbia concorso al verificarsi di accadimenti dannosi connessi a quanto sopra.
Ai fini di cui alla presente Convenzione, il Comune:
- dichiara di conoscere la ubicazione di massima delle opere e degli impianti che andranno a comporre l'impianto eolico in oggetto, nonché di essere consapevole degli obiettivi di tempo su cui si intende procedere per la realizzazione degli impianti;
- s'impegna a individuare l'iter autorizzativo necessario al raggiungimento delle finalità della presente Convenzione;
- s'impegna a provvedere per quanto di sua competenza all'ottenimento di tutti gli adempimenti autorizzativi necessari al raggiungimento delle finalità della presente Convenzione, assumendosi l'onere di utilizzare tutte le vigenti leggi al fine di rendere possibile con la massima diligenza e rapidità l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
- s'impegna a rilasciare tutti i permessi e a costituire tutti i diritti che dovessero rendersi necessari sui terreni di proprietà comunale e sui quali la Società potrebbe

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

avere la necessità di far passare cavidotti, linee telefoniche, ecc. o di realizzare la stazione elettrica di consegna dell'energia.

Il Comune si impegna ad autorizzare la concessionaria ad eseguire i lavori necessari per la costruzione della centrale. Si impegna altresì a non compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio all'esecuzione di quanto previsto nel presente atto così come si asterrà dal porre in essere fatti o atti che possano creare pericolo all'impianto oppure che ne riducano la produzione e/o il normale uso ovvero che ne diminuiscano o rendano scomodo l'esercizio dei diritti costituiti. Consente alla concessionaria di costituire garanzia, anche reali, sui diritti nascenti dalla presente convenzione, in favore di terzi, ivi compresi eventuali finanziatori, ed ai terzi beneficiari delle suddette garanzie di esercitare i diritti derivanti dalla prestazione di tali garanzie, fatti salvi i diritti del Comune nascenti dal presenti atto. Da atto che la società potrà trasferire in capo a terzi, finanziatori, o a soggetti da questi designati, la posizione contrattuale relativa alla presente convenzione, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza della presente convenzione e che il terzo designato subentrerà alla concessionaria in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso con le seguenti modalità:

a) Invio di richiesta scritta, da parte dei terzi all'Amministrazione comunale, intesa ad ottenere che la posizione contrattuale della concessionaria relativa alla presente convenzione sia trasferita, con il consenso della medesima società ora per allora espressa, in capo ai medesimi terzi o ad altro soggetto designato dagli stessi e che dichiari formalmente di subentrare alla concessionaria in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultimo facenti capo nei confronti del Comune;

b) La richiesta dovrà specificare il nome o la ragione sociale del soggetto subentrante al quale l'Amministrazione comunale dovrà comunicare per iscritto il proprio consenso ovvero il proprio rifiuto che dovrà essere motivato.

10. Cessione del contratto.

In relazione alle esigenze di finanziamento del progetto di realizzazione del parco eolico il Comune concede sin da ora alla società Fen Energia S.p.A. il diritto di cedere a terzi la presente Convenzione, con i relativi obblighi e diritti, nessuno escluso, dandone preventiva comunicazione al Comune medesimo, che potrà rifiutare l'assenso alla cessione soltanto per gravi motivi, fatta comunque salva la possibilità da parte della società di cedere tutti gli atti ad altra società dalla stessa società controllata ovvero collegata o costituita ad hoc.

In tal caso l'assenso del Comune alla cessione si intende fin da ora prestato, ogni eccezione rimossa o comunque rinunciata, fermo l'impegno della società di dare comunicazione al Comune dell'avvenuta cessione del contratto; resta inteso che tale

per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza della presente Convenzione e che il terzo cessionario subentrerà alla società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a quest'ultima nei confronti del Comune.

11. Definizioni delle controversie.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione ed alla interpretazione della presente Convenzione dovranno essere oggetto di preventiva ed amichevole composizione tra le parti, direttamente oppure con il supporto di un centro di conciliazione qualificato.

Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 90 (novanta) gg dal momento in cui una delle parti abbia comunicato all'altra di volersi avvalere del disposto del primo comma del presente articolo, sarà competente per ogni controversia il Foro di SAVONA.

12. Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente atto saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato, restando però esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni alle persone e alle cose che potessero derivare dalla destinazione dell'area oggetto della presente Convenzione.

13 - Altre obbligazioni della società Concessionaria

La società Concessionaria si impegna ed obbliga, altresì a:

a) tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione dell'impianto eolico, assumendosi essa società Concessionaria ogni responsabilità per danni cagionati al Comune stesso e/o a terzi in conseguenza della realizzazione dell'impianto e della sua gestione e manutenzione e, a tal fine, si impegna ed obbliga a stipulare prima dell'inizio dei lavori e della produzione di energia, adeguata polizza con primaria Compagnia di assicurazione di gradimento del Comune concedente, a copertura dei danni tutti che potrebbero derivare a persone e/o cose connessi alla realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti. La società Concessionaria è sollevata da qualsiasi responsabilità verso il Comune concedente per l'interruzione del servizio di produzione dell'energia elettrica da fonte eolica, imputabile a cause di forza maggiore non prevedibili con il criterio dell'ordinaria diligenza, ovvero per necessità di modifiche, ampliamenti o manutenzione degli impianti;

b) a ripristinare lo *status quo ante* dei luoghi qualora la Convenzione alla sua naturale scadenza non venga rinnovata ed a tal fine si impegna ed obbliga a stipulare,

per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

prima del rilascio della concessione edilizia adeguata polizza con primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento del Comune concedente, a garanzia dell'impegno che al termine della concessione si dovrà restituire l'area nello stesso stato in cui risulta consegnata ad eccezione delle opere non rimuovibili. Tale polizza dovrà coprire un importo che sarà determinato in sede di esame del progetto, in proporzione alle superfici effettivamente interessate dalla presenza di manufatti e ad all'entità degli stessi e sarà comunicato alla società a cura dei competenti servizi tecnici del Comune;

c) a ripristinare a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del Comune o dell'Ente proprietario le strade e le altre opere manomesse per la realizzazione della rete di derivazione e distribuzione dell'energia prodotta.

14 . Garanzie

A garanzia di quanto stabilito nella presente convenzione, ad avvenuto rilascio di tutte le autorizzazioni e prima della comunicazione di inizio lavori, la società stipulerà una polizza fideiussoria assicurativa per un importo garantito di Euro 500.000,00 tacitamente rinnovabile per tutta la durata della convenzione. Ad ogni naturale scadenza, la società Fen Energia provvederà al rinnovo ed alla consegna al Comune della ricevuta di avvenuto aggiornamento. Tale polizza, come le altre, potrà essere incamerata dal Comune in caso di inadempienza di qualsiasi obbligo previsto nelle presente convenzione oppure in caso di danni arrecati ad opere ed impianti di proprietà pubblica.

15. Spese, oneri e disposizioni fiscali

Tutte le spese, imposte e tasse connesse al presente atto di convenzione, compresi i diritti di segreteria, sono a totale carico della società

Tutte le spese relative alla registrazione della presente convenzione sono a carico della Società concessionaria. Al fine della registrazione le parti dichiarano che il valore della presente convenzione è di € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00) .

Il presente atto è soggetto ad IVA e viene registrato a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26/04/1986

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, scritto meccanicamente da persona di mia fiducia su numero 9 fogli resi legali, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

Il SEGRETARIO COMUNALE:

IL SINDACO:

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FEN ENERGIA :

Fen Energia S.p.A.

MARCA DA BOLLO